

LE NOVITÀ NORMATIVE E DI PRASSI DI DICEMBRE

IN PRIMO PIANO

RIFORMA IRPEF-IRES IN VIGORE DAL 31.12

Con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale n. 294** del 16 dicembre 2024, entra in vigore il prossimo 31 dicembre il **D.Lgs. n. 192/2024**, che dà attuazione alla riforma fiscale prevista dalla L. n. 111/2023. Il provvedimento introduce una revisione organica del sistema impositivo, intervenendo in modo significativo su redditi di lavoro dipendente, autonomo, d'impresa, dei terreni e diversi. Tra gli obiettivi principali, semplificare il quadro normativo, ridurre le incoerenze fiscali e adeguare il sistema alle esigenze economiche e professionali attuali. Per i lavoratori dipendenti (artt. 3 e 4) viene aggiornato il regime dei fringe benefits, con un nuovo limite di esenzione fiscale fissato a 258,23 euro per beni e servizi a loro concessi. Il calcolo del valore di questi benefit sarà basato sul prezzo medio praticato o sul costo sostenuto dal datore di lavoro. Sul fronte delle deduzioni fiscali, i contributi sanitari versati ai fondi assistenziali dovranno rispettare rigorosi principi di mutualità e solidarietà. Per i lavoratori autonomi (artt. 5 e 6) viene introdotto il principio di onnicomprensività, secondo cui il reddito imponibile sarà determinato dalla differenza tra compensi percepiti e spese sostenute nell'anno d'imposta. Restano escluse somme specifiche come contributi previdenziali, rimborsi analitici delle spese e riaddebiti per l'uso di immobili o servizi condivisi. Viene inoltre confermato il criterio di cassa per l'imputazione temporale dei compensi, allineando la data di pagamento con quella delle ritenute. Per le imprese (artt. 8-14), la riforma interviene per armonizzare il doppio binario contabile e fiscale, introducendo un regime opzionale di riallineamento fiscale attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. Viene modificato anche il trattamento fiscale delle sopravvenienze attive, delle rimanenze e dei crediti in valuta, insieme a nuove regole per le operazioni straordinarie, come scorpori e conferimenti.



IL DECRETO FLUSSI È LEGGE

Il D.L. n. 145/2024, cosiddetto Decreto Flussi, è stato convertito con modifiche in legge e pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale n.289](#) il 10 dicembre scorso. La [Legge 9 dicembre n.187](#), introduce importanti novità per la gestione degli ingressi di lavoratori stranieri, la tutela contro il caporalato e la regolamentazione dei procedimenti giurisdizionali legati all'immigrazione. Tra le misure di rilievo, spiccano nuove quote sperimentali, riserve per le lavoratrici e tempistiche più stringenti per i datori di lavoro. In particolare, è stata introdotta una riserva di fino a 10.000 ingressi fuori quota per il 2025 (art. 2, comma 2). Inoltre, il 40% delle quote complessive sarà riservato esclusivamente alle donne, in particolare nei settori del lavoro stagionale, dell'assistenza familiare e sociosanitaria (art. 2, comma 7-bis). Sul fronte delle procedure, i datori di lavoro dovranno inviare telematicamente il contratto di soggiorno entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore straniero, regola estesa anche ai lavoratori stagionali e a quelli ammessi in casi particolari. Le nuove norme ampliano, inoltre, i casi in cui una domanda di nulla osta può essere dichiarata irricevibile. Tra queste ipotesi rientrano situazioni in cui il datore di lavoro non ha concluso una precedente procedura nel triennio antecedente oppure ha commesso reati gravi legati allo sfruttamento della persona, come riduzione in schiavitù o tratta di esseri umani (art. 1, commi 2-ter). Infine, per il triennio 2026-2028, il Governo avrà la possibilità di modulare le quote di ingresso dei lavoratori stranieri con l'eventualità di andare oltre i limiti previsti tramite appositi decreti.

- ❖ *Decreto fiscale convertito in legge*
- ❖ *Pubblicata in Gazzetta la Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*
- ❖ *Rischio fiscale: attestazione dell'efficacia operativa del sistema*



CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO: PRESCRIZIONE E DECADENZA ANNUALE

Al congedo di paternità obbligatorio si applica il termine di prescrizione annuale, come disposto dall'art. 6, ultimo comma, della L. n. 138/1943, previsto per l'indennità di malattia. Lo stesso vale per il termine di decadenza, come previsto dall'art. 47, terzo comma, del D.P.R. n. 639/1970. Lo rende noto l'Inps con il [messaggio n. 4301/2024](#) del 17 dicembre scorso, in cui fornisce chiarimenti su prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001). In particolare, l'Istituto, rispondendo a richieste di chiarimento, spiega che la scelta dei termini di prescrizione trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità, che stabilisce un collegamento normativo tra le indennità di paternità, maternità e malattia. Per quanto riguarda la decadenza, l'Inps conferma che l'approccio adottato è in linea con alcune decisioni giurisprudenziali e con la *ratio legis* della misura, considerata una forma di previdenza non pensionistica, di carattere temporaneo. Inoltre, la previsione di un termine annuale di decadenza risulta coerente con la funzione del congedo di paternità, volta a favorire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali e la parità di genere sul lavoro. L'Istituto sottolinea che tali disposizioni sono in linea con quelle già previste per il congedo di maternità, garantendo così una coerenza normativa e operativa nell'ambito delle misure di tutela della genitorialità.

- ❖ *Nuovo portale Libretto Famiglia all'interno della piattaforma Inps per prestazioni di lavoro occasionali*
- ❖ *NASpl: nuove regole per il calcolo in caso di cassa integrazione a zero ore*
- ❖ *Invalità civile: l'Inps sollecita per le verifiche reddituali del 2020*
- ❖ *Portale contributivo aziende e intermediari: rilasciate nuove funzionalità*

- ❖ Agricoli colpiti da alluvione: slitta al 17 marzo 2025 il versamento dei contributi
- ❖ Inps, notifiche digitali degli atti su SPID o App IO
- ❖ Esonero contributivo per SFL e ADI: nuovi codici Uniemens
- ❖ Assegno Unico: aggiornato il servizio di presentazione delle domande
- ❖ Contratti di solidarietà: recupero sgravio contributivo
- ❖ Gestione separata sportivi: nuovo codice attività
- ❖ PNRR: istanze AIS - SOLIMARE
- ❖ PNRR: indennità mensile disoccupazione NASpl, campagna per comunicazione del reddito presunto al 2025



FNC: ISTANZE A PARTIRE DAL PROSSIMO 10 FEBBRAIO

A partire dal prossimo 10 febbraio e fino al 10 aprile 2025 sarà possibile presentare, sulla piattaforma di servizi online MyANPAL, le domande per accedere al Fondo Nuovo Competenze. È stato, infatti, approvato e pubblicato lo scorso 5 dicembre, l'avviso pubblico del **"Fondo Nuove Competenze 3 – Competenze per le innovazioni"**. Lo rende noto il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** con una **comunicazione** sul proprio portale. Il Fondo persegue tre obiettivi: accompagnare i processi di transizione **digitale ed ecologica** delle imprese; favorire **nuova occupazione** e promuovere le **reti tra imprese**. L'avviso si rivolge a datori di lavoro privati "che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze del proprio personale". Previsti, inoltre, bonus ai datori di lavoro per la formazione di personale neoassunto. La **dotazione finanziaria** del Fondo nuove competenze 3 ammonta complessivamente a **731 milioni** di euro, "integrabili con altre fonti di finanziamento", si legge sul portale del Dicastero di Via Veneto. Risorse destinate ai **sistemi formativi**, cioè i sistemi/gruppi di imprese caratterizzati dalla presenza di grandi datori di lavoro di riferimento, cosiddetti Big Player (25%); a **filieri formative**, cioè i sistemi organizzati e non organizzati di datori di lavoro di imprese micro, piccole e medie che operano preferibilmente in distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica; (25%) e ai **singoli datori di lavoro** (50%).

- ❖ *La piattaforma SIISL per cittadini e imprese*
- ❖ *Indicazioni operative delle funzionalità SIISL per i beneficiari NASpl e DIS-COLL*



PATENTE A CREDITI: SENZA DOCUMENTO SANZIONI FINO AL 10% DEL VALORE DEI LAVORI

Chiunque operi nei cantieri senza la patente a crediti o con un punteggio inferiore ai 15 crediti richiesti è soggetto a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, con un minimo di 6.000 euro. Nei casi più gravi, l'assenza del documento può comportare anche l'allontanamento dal cantiere e l'esclusione dai lavori pubblici per sei mesi. A chiarirlo è l'**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (INL) con la [nota n. 9326 del 9 dicembre scorso](#), che fornisce indicazioni dettagliate sul regime sanzionatorio e le modalità operative, come disciplinato dall'art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008. L'Ispettorato – si legge nel documento – precisa che la normativa prevede alcune deroghe. In particolare, per il periodo transitorio (dal 23 settembre al 31 ottobre 2024), è stata concessa la possibilità di operare nei cantieri tramite autocertificazione/autodichiarazione trasmessa via PEC, come indicato nella [circolare n.4/2024](#). Inoltre, in situazioni particolari, come la perdita di crediti durante lavori già avviati, è consentito completare le attività se queste rappresentano oltre il 30% del valore del contratto. Tuttavia, questa eccezione, prevista dal comma 10 del citato art. 27, non si applica a chi non abbia mai posseduto la patente o non ne abbia fatto richiesta. Infine, l'INL ricorda che i committenti e i responsabili dei lavori sono tenuti a verificare "il possesso della patente o di un documento equivalente" per tutte "le imprese esecutrici o i lavoratori autonomi coinvolti, anche in caso di subappalto". Per le imprese non soggette all'obbligo della patente, è richiesta l'attestazione di qualificazione SOA. In caso di mancata verifica, il committente rischia una sanzione amministrativa fino a 2.562,91 euro, come previsto dall'art. 90, comma 9, lett. b-bis, del D.Lgs. n. 81/2008.



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

BANDO ISI 2024: 600 MILIONI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

600 milioni per la sicurezza sul lavoro. Con la pubblicazione del [bando Isi 2024](#) sulla [Gazzetta Ufficiale n.296 del 18 dicembre scorso](#), l'**Inail** rinnova il proprio impegno a supportare le aziende che investono in prevenzione e sicurezza sul lavoro. Lo rende noto lo stesso Istituto, con un [comunicato stampa](#) precisando che tale stanziamento - il più alto nella storia dell'iniziativa - è previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e mira a sostenere progetti innovativi e sostenibili. Il bando è rivolto a imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e, in alcuni casi specifici, agli enti del terzo settore. Tra gli obiettivi: migliorare la sicurezza dei lavoratori, adottare modelli organizzativi e promuovere innovazioni tecnologiche. Particolare attenzione è riservata a micro e piccole imprese, ai settori del made in Italy e ai giovani agricoltori. I 600 milioni – sottolinea l'Inail – sono suddivisi in cinque assi di finanziamento, con fondi fino al 65% delle spese, percentuale che può salire all'80% per alcuni progetti. Gli importi variano tra 5.000 e 130.000 euro. Le domande dovranno essere presentate online, seguendo una procedura il cui calendario sarà pubblicato entro il 26 febbraio 2025. Per informazioni, l'Istituto offre il servizio "Inail Risponde" e tutorial interattivi sul portale.

- ❖ [Autoliquidazione Inail 2024-2025: le istruzioni](#)
- ❖ [Con l'App Inail possibile iscriversi all'assicurazione in ambito domestico](#)
- ❖ [Modifica tasso interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili: pagamento premi e accessori](#)



ZES UNICA: ECCO LE PERCENTUALI DEL CREDITO D'IMPOSTA FRUIBILE PER GLI INVESTIMENTI

Determinate le percentuali di credito d'imposta fruibile per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del D.L. n. 124/2023. A renderlo noto le Entrate con [provvedimento n. 446421/2024](#). Le percentuali del credito d'imposta, quantificate sulla base delle comunicazioni integrative inviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 113/2024, sono entrambe pari al 100%. Come si legge nel provvedimento, "l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell'art. 1 del decreto legge risultanti dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il [provvedimento n. 350036/2024](#)", come modificato con il [provvedimento n. 406943](#). Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d'imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale. Nel provvedimento presenti anche le tabelle riportanti le informazioni previste dall'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 113/2024 e che riguardano il numero delle comunicazioni inviate, la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2024 e l'ammontare complessivo del credito di imposta complessivamente richiesto.

- ❖ [Adempimento collaborativo, pubblicato il nuovo modello di adesione](#)
- ❖ [Investimenti 5.0: pronto il codice tributo](#)
- ❖ [Tassazione alternativa per CFC: istituiti codici tributo](#)
- ❖ [Nuovi codici tributo per gli enti bilaterali](#)
- ❖ [Riversamenti acconti Iva: le istruzioni dell'Agenzia](#)
- ❖ [ZLS: fino al 30.01.2025 le comunicazioni per il credito d'imposta](#)
- ❖ [Istituite le causali contributo per il versamento dei contributi pregressi della Gestione datori di Lavoro Agricoli, Lavoratori Autonomi Agricoli e PCCF](#)
- ❖ [Gestione Separata: ecco la causale "RUGS" per i versamenti rateizzati](#)



INTERPELLO

PUÒ ADERIRE AL CPB ANCHE IL FORFETARIO FUORIUSCITO DAL REGIME

Il contribuente che ha inizialmente adottato per il 2024 il regime forfetario e, nel corso dello stesso periodo di imposta, fuoriesce per il superamento del limite dei 100mila euro, con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero 2024, può comunque aderire alla proposta di concordato preventivo biennale. A condizione che il superamento del limite avvenga prima del termine previsto per aderire alla proposta. Lo chiarisce l'**Agenzia delle Entrate** con la [risposta a interpello n. 248/2024](#). Il fisco fornisce chiarimenti a un istante su alcuni aspetti relativi ai regimi di tassazione e concordato preventivo biennale. Il contribuente chiedeva delucidazioni in merito all'applicazione dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 che disciplina il CPB, come modificato dal decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 108/2024). L'istante faceva presente di aver aderito al regime forfetario (commi da 54 a 86 dell'art. 1, L. n. 190/2014) fino al 2022 e che l'anno successivo aveva adottato il regime fiscale ordinario, avendo percepito nel 2022 compensi che sfioravano i limiti previsti dalla lettera a) del comma 54 del citato articolo 1. All'inizio del 2024, decideva poi di accedere di nuovo al regime forfetario, ma nel corso dell'anno, i compensi incassati avrebbero superato l'importo dei 100mila euro con conseguente fuoriuscita dal regime in questione e immediata applicazione di quello ordinario. Il quesito posto riguardava se l'inserimento della nuova causa di esclusione relativa al concordato si applicasse anche al suo caso. L'Erario precisa che "l'istante può aderire al CPB per il 2024 laddove nei suoi confronti cessi di avere applicazione, nello stesso anno 2024, il regime forfetario a causa del superamento del limite di 100mila euro dei compensi, secondo quanto previsto dal comma 71, dell'articolo 1 della L. n. 190/2014" e a condizione che tale superamento sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di concordato".

- ❖ La trasformazione da associazione professionale a STP è causa di decadenza dal CPB
- ❖ Investimenti in beni strumentali: le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione dei crediti in compensazione
- ❖ Cessazione attività professionale: salvi i crediti da superbonus



TFR - COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE

L'Istat ha comunicato l'indice relativo al **mese di novembre** che è pari a **120,1** . Il coefficiente per rivalutare le quote di trattamento di fine rapporto con riferimento al **mese di novembre** è di **2,131939%** .